

CAMERA DEI DEPUTATI N. 91

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, VETRONE, FRANZO, GRAZIOSI, STELLA, BALDI, VIALE, SANGALLI, VICENTINI, ZUGNO, HELFER, DE MARZI, PREARO, ARMANI, CASTELLUCCI, RINALDI, SORGI, VALIANTE, LATTANZIO, TANTALO, BUFFONE, PUCCI, RESTIVO

Presentata il 1° giugno 1963

Provvedimenti per lo sviluppo e consolidamento della proprietà contadina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella decorsa legislatura, nel presentare analoga proposta di legge (alla quale questa, peraltro, apporta notevoli innovazioni) ribadimmo la necessità di un provvedimento che traducesse in forma adatta l'istanza, insistentemente posta dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti (nella quale ci onoriamo di operare) nei suoi congressi annuali, nelle sue diverse manifestazioni, e nella sede della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura, di nuovi concreti apporti alla formazione della proprietà contadina, tali da agevolare e spingere, con più agili strumenti e con risultati aderenti alle moderne esigenze dell'agricoltura, il naturale impulso dei ceti agricoli alla proprietà personale della terra.

Pur riconoscendo — e ci sembra doveroso ricordarlo — che i provvedimenti legislativi sulla formazione spontanea della proprietà coltivatrice, succedutisi, per merito dei diversi Governi e in accoglimento delle nostre richieste, dal 1948 in poi, hanno promosso i lavoratori agricoli alla proprietà per oltre un milione e cinquecentomila ettari di superficie coltivabile, dobbiamo tuttavia constatare che molti sono ancora i salariati, i fittavoli, i mezzadri e coloni che lavorano su terra altrui, costretti a dividere un reddito il più delle volte

insufficiente a compensare insieme, in misura congrua, l'apporto di lavoro e il capitale fondiario e che aspirano pertanto, con la proprietà dell'azienda, ad una piena autonomia.

Ora, riteniamo che i tempi siano maturi per una ulteriore spinta alla formazione di nuova proprietà coltivatrice, valida ed organica, assecondando l'evoluzione, in senso umano e sociale, delle strutture fondiarie e il processo in atto di graduale superamento delle forme di conduzione che dissociano la proprietà dall'impresa.

Mentre con profondo convincimento riconosciamo la necessità, diremmo storica, di una tale spinta decisiva, tuttavia non possiamo non respingere, con altrettanto profondo convincimento, qualsiasi soluzione che intendesse ricorrere a illegittime discriminazioni tra le varie categorie di lavoratori agricoli che aspirano alla proprietà. Desideriamo aggiungere che la promozione del lavoro alla proprietà deve essere incentivata, facilitata, al massimo, seguendo l'impulso naturale dell'uomo, lavoratore dei campi, al possesso, all'unione morale, spirituale oltre che materiale, con la terra da lui liberamente scelta.

Tutto ciò, del resto, è conforme alle istanze di una concezione democratica del progresso sociale, che ha, a suo epicentro, lo

sviluppo naturale della personalità umana verso le forme di autogoverno di singoli e di gruppi.

L'impulso dei giovani alla proprietà coltivatrice — che dobbiamo con ogni sforzo assecondare, per assicurare alla terra forze valide e spirito innovatore — si presenta come la personalizzazione di un diritto, nel senso che la personalità umana (come già osservammo) si pone al centro di una sfera di dominio personale e responsabile, rispettosa e alimentatrice di tutte le libertà. Peraltro, *la libera elezione del lavoratore in una libera scelta della terra da acquistare*, entro limiti di convenienza tecnica ed economica, assicura una circolazione di fattori umani e produttivi tale da portare non già alla mortificazione, ma alla esaltazione del progresso economico e sociale.

Il raggiungimento dell'indicato traguardo esige, con sempre maggiore decisione, l'inserimento del ciclo produttivo agricolo nel ciclo economico. Questo inserimento, tanto più necessario se si pone mente alle carenze strutturali che ancora caratterizzano, in notevole misura, l'impresa coltivatrice, richiede una azione di coordinamento che si realizzi con strutture associative (cooperative, consorzi, società, ecc.) di impostazione volontaristica e comunque rispettose dell'autonomia delle imprese familiari di base.

Su questo piano intende muoversi la presente proposta di legge.

La istituzione, prevista con gli articoli 1 e 2, di un Fondo di rotazione che, ricalcando la felicissima esperienza del fondo istituito col capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, destini, per cinque anni, l'annua somma di 100 miliardi di lire alla concessione di mutui per la formazione di proprietà coltivatrici, offrirà sicuramente un valido apporto ai fini indicati dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura: sempre che — s'intende — la spinta verso la proprietà della terra soddisfi, con la formazione di aziende vitali ed autonome, com'è prescritto dall'articolo 3, oltre che l'esigenza etica e sociale delle categorie agricole meno provvedute, anche l'esigenza, non meno urgente, del rafforzamento strutturale della nostra agricoltura.

Ed è proprio sotto questo aspetto che la presente proposta di legge costituisce un deciso passo in avanti nella evoluzione concettuale e strutturale della proprietà coltivatrice, che da strumento afferente, in larga misura, ad un'economia di consumo intende inserirsi, con strutture idonee, nell'area di

azione di un'economia di mercato. La « piccola » proprietà contadina, delle vecchie disposizioni, capace di assorbire la capacità lavorativa della famiglia, concepita quindi come semplice strumento, vorremmo aggiungere artigianale, di lavoro autosufficiente, cede il passo a una vera e moderna impresa di produzione, nella quale il lavoro familiare può anche non coprire tutto il fabbisogno di mano d'opera necessaria alla conduzione del fondo.

La diminuita pressione di unità attive sulla terra consente ormai di correggere quella tendenza alle dimensioni minime che caratterizzò in passato la proprietà contadina di nuova formazione, specie quando scarse risultavano le possibilità di ricorso al credito e faticosa la strada per attingervi.

L'anticipazione dei capitali occorrenti posta a carico dello Stato e parimenti la garanzia sussidiaria per le eventuali perdite accertate, l'accentramento delle operazioni di mutuo in un unico istituto di credito, quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento (con facoltà a questo di avvalersi anche di altri istituti), l'istituzione di Commissioni provinciali peritali — articolo 4 — per la determinazione del valore venale del fondo, che dovrà essere interamente coperto dal mutuo, la indicazione di termini — articolo 5 — nelle varie fasi dell'*iter* istruttorio costituiscono altrettanti fattori, di sicura validità, volti allo scopo di semplificare al massimo la concessione dei mutui. L'esperienza acquisita in questi anni reclama infatti che, d'ora innanzi, ci si ponga al riparo dalle eccessive lungaggini e complicazioni burocratiche che, il più delle volte, scoraggiano gravemente gli aspiranti all'acquisto della terra.

I mutui avranno la durata di anni trenta e saranno concessi al tasso dell'1 per cento. La proposta collima, per quanto riguarda la percentuale d'interesse, con le indicazioni della Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura, ma se ne discosta per la durata dei mutui. La conoscenza del mondo contadino autorizza peraltro a ritenere come non sia conveniente (e non accetto agli stessi interessati) spingere la durata dell'ammortamento oltre i trenta anni. Il trentennio rappresenta infatti, quando si parta da valori congrui e l'interesse da corrispondere sia contenuto entro limiti sopportabili, il giusto punto di equilibrio per una conveniente diluizione del debito nel tempo. Riducendo il periodo di ammortamento, si accresce inoltre la disponibilità annuale del Fondo di rota-

zione, a favore di un maggior volume di interventi.

Per quanto riguarda la garanzia sussidiaria dello Stato, essa agirà in misura più accentuata che non in passato, e cioè sull'intera perdita accertata dopo esperita la procedura di riscossione coattiva. Pur trattandosi di fondi anticipati dallo Stato, l'istituto di credito è sempre tenuto alla restituzione dei capitali mutuati, ed è sembrato pertanto rispondente ad equità coprire le operazioni da eventuali rischi.

Col disposto dell'articolo 6 si è voluto prendere in considerazione il caso di quei coloni, mezzadri ed affittuari i quali, posti a conoscenza della trattativa di compravendita del fondo da essi coltivato, intendano esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dello stesso. Si è voluto pertanto sancire l'obbligo del proprietario alla notifica della trattativa al coltivatore del proprio fondo, e il diritto di questi (sempre che insediato sul fondo da almeno due anni) a subentrare nella trattativa alle stesse condizioni. È sembrato peraltro giusto porre un termine — trenta giorni — a questa manifestazione di volontà, onde evitare il pericolo di interferenze ostruzionistiche, lesive non soltanto di diritti inalienabili che la nostra Costituzione sancisce, ma altresì dei legittimi interessi di quei coltivatori diretti i quali, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente legislazione intesa a favorire la formazione di proprietà coltivatrice, hanno scelto il terreno sul piano di una libera e palese trattativa e devono pertanto essere posti in condizione di sapere, entro un termine ragionevolmente breve, se potranno positivamente concluderla.

La facoltà di prelazione non si limita soltanto al coltivatore che sia sul fondo da almeno due anni, ma (nell'ipotesi che la prelazione non sia stata da questi esercitata) si estende anche ai proprietari coltivatori diretti di fondi limitrofi a quello posto in vendita, che intendano acquistarlo a scopo di arrotondamento, accorpamento o, comunque, di ricomposizione fondiaria. Tra i vari aspiranti all'acquisto dovrà essere preferito, a parità di condizioni, l'aspirante che sia in possesso del requisito di coltivatore diretto. All'estraneo acquirente di una quota del fondo è preferito il coerede coltivatore diretto. Viene altresì riconosciuto il diritto di prelazione al componente la famiglia coltivatrice, nei casi di vendita di una quota del fondo, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare. La presente proposta di legge prevede anche il

caso del diritto di riscatto della quota del fondo di proprietà di un componente la famiglia coltivatrice, che abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune.

Oltre questi criteri preferenziali, altre eventuali limitazioni alla libera ascesa di capacità imprenditoriali, quale risultanza di una selezione che spontaneamente si va operando nell'ambito delle stesse categorie lavoratrici, sarebbero ingiuste sul piano sociale, dannose sul piano economico, inutili nel quadro dell'attuale evoluzione dei rapporti tra popolazione attiva e terra disponibile.

L'articolo 7 estende agli atti inerenti all'applicazione della presente legge le agevolazioni tributarie stabilite dal Piano verde. Tra le più importanti ricordiamo l'esonerazione sui terreni acquistati, per cinque anni, dal pagamento delle imposte, sovrimposte ed addizionali sul reddito dominicale ed agrario, che si eleva ad otto anni per i terreni montani, per quelli indicati dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Mezzogiorno ed Isole, Maremma toscana e Lazio, Venezia Giulia), nonché per alcuni comuni delle province di Venezia e di Rovigo e per il comune di Ravenna.

Lo stesso articolo 7, in deroga alle vigenti leggi, esonera i predetti atti dall'imposta di registro e da quella ipotecaria, eliminando del tutto il gravame che il Piano verde già riduceva a sole lire cinquecento.

A fronte delle indicate agevolazioni creditizie e fiscali, ispirate ad alti fini sociali ed economici, appariranno legittimi i vincoli di inalienabilità e indivisibilità posti dall'articolo 8 per un periodo di dieci anni sui terreni acquistati, nonché la decadenza dai benefici della vigente legislazione sulla proprietà contadina sancita dal successivo articolo 9, che la violazione di detti vincoli importa.

È sembrato peraltro rispondente ad ovvie ragioni di utilità generale la facoltà, riconosciuta dall'articolo 10 al mutuatario, di anticipato pagamento di una o più rate del mutuo. Questa facoltà potrà condurre anche al totale anticipato riscatto, nell'auspicabile ipotesi che l'incremento di reddito della nuova azienda consenta il rapido accumularsi del risparmio.

La formazione di nuove proprietà, quando non venga esercitato il diritto di prelazione (nelle varie ipotesi previste), importa che vengano rescissi, nel rispetto delle formalità già previste, i contratti di mezzadria, colonia parziaria e di affitto insistenti sui fondi acquistati dagli aventi diritto alle agevolazioni di

legge. A questo fine è parso opportuno modificare — con l'articolo 11 — l'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244.

Per quanto riguarda il finanziamento della nuova legge (le cui norme di attuazione saranno dettate da apposito regolamento), la formula del « prestito nazionale » suggerita con l'articolo 12 è un appello alla spontanea solidarietà degli italiani: nella fiducia che

a questo appello non resteranno sordi coloro i quali auspicano il consolidamento del mondo rurale e il rafforzamento di quei valori etici, morali e sociali ed anche politici che esso custodisce.

Per le considerazioni dianzi formulate, noi confidiamo, Onorevoli colleghi, che alla presente proposta di legge non verrà meno il vostro favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo di rotazione per anticipazioni al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di mutui aventi per oggetto la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina alle condizioni e requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 2.

A favore del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-1967, 1967-68 è autorizzata l'annua anticipazione di lire 100 miliardi da iscriversi in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le anticipazioni di cui al primo comma saranno versate in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al Fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del Fondo ed in esso saranno versati i rimborsi di dette anticipazioni.

I prelevamenti, nell'ambito delle anticipazioni accordate, saranno effettuati su richiesta dell'istituto di credito munita di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il Fondo di rotazione è incrementato, fino al 30 giugno 1994, dalle quote di ammortamento per il capitale e l'interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Le somme eventualmente non impegnate dal Fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio che al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Le anticipazioni di cui al presente articolo dovranno essere impegnate fino al 30 giugno 1994.

Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata.

ART. 3.

I mutui di cui alla presente legge sono concessi a persone, singole od associate, che dedicano abitualmente la loro attività manuale alla lavorazione della terra, quali i salariati, mezzadri, coloni, affittuari, partecipanti, piccoli proprietari ed altri, per la formazione di imprese familiari organiche di dimensioni economicamente efficienti, tali da assicurare una razionale organizzazione dell'azienda ed un reddito adeguato, tenuto conto della natura dei terreni, degli ordinamenti produttivi e delle moderne caratteristiche tecniche del processo produttivo, sempreché i richiedenti non abbiano venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di reddito dominicale superiore a lire 1.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale viene richiesto il mutuo, in aggiunta di altri eventualmente posseduti dal richiedente o dai componenti della famiglia coltivatrice, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia stessa.

Ai fini del computo della capacità lavorativa, le unità attive si valutano alla stregua di 300 giornate di lavoro annue.

I mutui sono concessi altresì per l'arrendamento delle proprietà contadine che non raggiungano dimensioni tali da consentire una gestione economicamente valida e tecnicamente efficiente, per l'accorporamento di proprietà frammentate o polverizzate, per la esecuzione, sul fondo acquistato, delle opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per l'acquisto di case non situate sul fondo destinate all'abitazione dell'acquirente.

I requisiti di cui ai precedenti commi sono accertati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

ART. 4.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, sono concessi — dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o da altro istituto di credito agrario da questi all'uopo delegato — per l'intero ammontare del prezzo pattuito per l'acquisto del fondo sempreché il prezzo medesimo sia riconosciuto congruo, avuto riguardo anche alla sopportabilità dell'onere di ammortamento da parte dell'acquirente, da una Commissione provinciale peritale di cui fanno parte l'Ispettore agrario provinciale che la presiede, un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale ed un agronomo designato dall'Ordine degli agronomi della circoscrizione.

I mutui avranno la durata di anni trenta ed il tasso di interesse da porsi a carico del mutuatario è stabilito nella misura dell'1 per cento annuo.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura dell'1 per cento, l'istituto di credito non potrà far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

La quota spettante all'istituto di credito a copertura delle proprie spese e di ogni altro onere sarà stabilita da apposita convenzione da stipularsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Le eventuali perdite che l'istituto mutuante dimostrerà di aver sofferto, dopo aver esperito le azioni coattive sui beni dei mutuatari, restano a totale rischio del Fondo di rotazione.

ART. 5.

La domanda di mutuo dovrà essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, in duplice copia, corredata dai seguenti documenti:

1°) stato di famiglia del richiedente in duplice copia;

2°) dichiarazione, in duplice esemplare, a firma del richiedente, dalla quale risulti:

a) che non possiede altri fondi rustici, ovvero, nel caso di arrotondamento della proprietà, quale è l'esatta superficie catastale ed il reddito dominicale della proprietà posseduta;

b) che non ha, nel biennio precedente alla data della domanda, venduto fondi rustici, ovvero l'esatta superficie dei fondi eventualmente venduti:

3°) compromesso di acquisto del fondo, in duplice esemplare, non soggetto a registrazione né a bollo, con firme autenticate dal segretario comunale di residenza o dal prelore del luogo;

4°) dichiarazione del proprietario del fondo, in duplice copia, dalla quale risulti che questi ha osservato le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge e che sul fondo non gravano debiti per imposte dirette o indirette;

5°) certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in duplice copia, dal quale risulti che il richiedente è manuale coltivatore della terra;

6°) due certificati catastali, di cui uno storico trentennale particellare e l'altro di attualità, entrambi in duplice copia, relativi al fondo da acquistare;

7°) mappa catastale autentica e copia eliografica della stessa, in duplice copia, relativa ai detti certificati catastali;

8°) certificato, in duplice copia, rilasciato dal competente conservatore del Registro immobiliare attestante che sul terreno non risultino iscritte ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali né altri vincoli.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dovrà esprimere il parere sulla idoneità del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge e, in caso di parere favorevole, convocare la Commissione provinciale peritale istituita ai sensi dell'articolo 4 e trasmettere la pratica all'Istituto di credito, dando nel contempo comunicazione all'interessato.

L'Istituto di credito, entro i trenta giorni successivi, emetterà la propria decisione e, nello stesso termine, dovrà renderla nota all'interessato.

ART. 6.

In caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatore diretto, a mezzadria o colonia parziaria da almeno due anni, l'affittuario, il mezzadro o il colono può esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione purché non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di reddito dominicale superiore a lire 1.000, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta di altri eventualmente posseduti, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni siano suscettibili di destinazione edilizia od industriale.

Agli aventi diritto alla prelazione ai sensi del 1° comma, sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi nel caso in cui il coerede voglia alienare ad un estraneo la quota di fondo rustico o parte di essa.

Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota del fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali e continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

Il proprietario venditore deve comunicare, con biglietto postale raccomandato, al coltivatore o coerede o componente della famiglia, la proposta di alienazione indicandone il prezzo ed il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla data della ricezione.

In mancanza della comunicazione l'avente diritto alla prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Nei casi in cui la prelazione non sia esercitata dall'affittuario, mezzadro o colono, indicati nel 1° comma, saranno preferiti nell'ordine, sempre a parità di condizioni, tra gli acquirenti che trattano l'acquisto con il venditore quello che rivesta i requisiti previsti dal 1° comma dell'articolo 3, ovvero altro coltivatore di fondi finitimi che intenda acquistare per scopo di arrotondamento, accorpamento o, comunque, di ricomposizione fondiaria. In questo ultimo caso il coltivatore è tenuto, entro quindici giorni dalla data di decadenza del diritto di prelazione del mezzadro o fittavolo o colono del fondo, a rivolgere domanda al venditore, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con la contestuale dichiarazione di accettare la parità di condizioni.

Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro un anno dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dalla Commissione di cui all'articolo 4, con le agevolazioni previste dalla presente

legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.

Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non acconsente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni e requisiti indicati dalla presente norma è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.

ART. 7.

A tutti gli atti inerenti all'applicazione della presente legge sono estese le agevolazioni tributarie stabilite dalla legge 2 giugno 1961, n. 454. In deroga alle vigenti leggi, inoltre, i predetti atti sono esenti dall'imposta di registro e da quella ipotecaria.

ART. 8.

I fondi rustici acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere volontariamente alienati, nemmeno in parte, né divisi per atti fra vivi prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto.

Il vincolo di inalienabilità e di indivisibilità può essere rimosso con ordinanza emessa in Camera di consiglio dal tribunale, competente per territorio, sulla base di giudizio tecnico espresso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono nulli gli atti compiuti contro il divieto di cui al primo comma. La nullità può essere fatta valere nel termine di un anno da chiunque vi abbia interesse o dal pubblico ministero.

Il divieto di alienazione e di divisione deve essere menzionato nell'atto di acquisto.

ART. 9.

La divisione o alienazione di fondi, in violazione del divieto posto dal 1° comma del precedente articolo 8, ove non sia stato rimosso il vincolo di inalienabilità o indivisibilità ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, determina altresì la decadenza dai benefici concessi in virtù della presente legge e sono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, nell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1960, n. 1154, e negli

articoli 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

ART. 10.

È facoltà del mutuatario di anticipare il pagamento di uno o più rate del mutuo. In tal caso gli saranno abbuonati i corrispondenti interessi.

ART. 11.

Salvo quanto disposto dal precedente articolo 6, l'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, è modificato come segue:

« I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, affitto, nonché di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, esistenti sui fondi acquistati a norma della presente legge, cessano di avere vigore al termine dell'annata successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita sempreché sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

ART. 12.

Alla spesa di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68 si fa fronte mediante l'emissione di un prestito pubblico di pari importo ammortizzabile in trenta anni, all'interesse del 5 per cento.

ART. 13.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione per il funzionamento del Fondo di rotazione previsto dal precedente articolo 1.